



## **Apprendistato duale al via dal 22/06/2016**

Dal 22 giugno 2016 si applicheranno le regole nazionali anche se non recepite dalle Regioni le quali hanno tempo fino al 21/06/2016 per recepire (anche con propri adeguamenti) la normativa nazionale.

Per ora solo Lombardia e Piemonte l'hanno recepita.

Dal 18 maggio sono comunque applicabili le nuove regole retributive per le imprese aderenti a Confindustria.

### **Contribuzione**

Dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico pari all'11,31% (mentre la quota a carico dell'apprendista è pari al 5,84%). La stessa aliquota è riconosciuta anche per i 12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato.

Per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (sistema duale), è previsto, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, l'esonero dal contributo sul licenziamento e da quello dell'1,61% per il finanziamento della Naspi e del fondo per la formazione professionale. Inoltre l'aliquota contributiva a carico datore di lavoro è ridotta dal 10 al 5 per cento.

Sempre fino alla data del 31 dicembre 2016, per datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo quasi totale (è dovuto l'1,61% relativo all'assicurazione sociale per l'impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Il D.Lgs 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall'età anagrafica posseduta al momento dell'assunzione. Come già previsto nel Testo Unico sull'apprendistato (Decreto Legislativo 167/2011) possono essere assunti con questo contratto anche i lavoratori in mobilità, in tal caso valgono le disposizioni agevolative della legge 23 luglio 1991, n. 223.

### **Retribuzione**

Ammesso l'inquadramento retributivo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla

contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale. La contrattazione collettiva stabilisce anche le regole di avanzamento retributivo.

In alternativa rispetto al sottoinquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.

#### *Retribuzione e inquadramento nell'accordo interconfederale del 18/052016*

- *Primo anno non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento*
  - *Secondo anno non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento*
  - *Terzo anno non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento*
  - *Quarto anno non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento*
1. *per i percorsi di durata superiore all'anno:*
    - *per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;*
    - *per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.*
  2. *per i percorsi di durata non superiore all'anno:*
    - *per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale*

### **Normativa**

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (es. ai fini del computo dell'aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti).

Sono esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca(sistema duale)

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.